

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, come modificato dal D. P. 15 aprile 1970, n. 1, ed in particolare l'art. 8 che individua nell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali*";

VISTA la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative*";

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Provvedimenti in tema di autonomie locali*";

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni recante "*Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica*";

VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione dei detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D.Lgs. P.Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7 Titolo II*";

VISTO il decreto legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito con la Legge 16 luglio 1994, n. 453;

ISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*";

VISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n° 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale*";

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 6 recante "*Modifiche di norma in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*";

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012 n. 7, recante "*Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di eleggibilità*

alla carica di Sindaco ed in particolare l'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, rubricato " Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco ";

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, recante "*Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei Consigli circoscrizionali, disposizioni varie*";

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 recante " *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n° 9.Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali*";

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante, "*Disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali*";

VISTA la procedura dettata dall'art.8 del D.Lgs. P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e dall'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1969 n.14, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale amministrativa, mediante delibera di Giunta Regionale, onde consentire l'emanazione, non oltre il 60° giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;

VISTA la Deliberazione n. 29 del 6 febbraio 2020, con la quale la Giunta Regionale ha fissato per il giorno di domenica 24 maggio 2020, con eventuale ballottaggio nel giorno di domenica 7 giugno 2020, la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2020, relative l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'elenco provvisorio allegato alla deliberazione medesima;

VISTA la Deliberazione n. 89 del 12 marzo 2020, con la quale la Giunta Regionale ha rinviato la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2020 già disposta con la richiamata Deliberazione n. 29 del 6 febbraio 2020, e contestualmente ha fissato per il giorno di domenica 14 giugno, con eventuale ballottaggio nel giorno di domenica 28 giugno 2020, la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2020, relative l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'elenco provvisorio allegato alla deliberazione medesima;

CONSIDERATO che ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, deve tenersi conto delle nuove situazioni giuridiche maturate, così come prescritto dalla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 6 febbraio 2020, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco provvisorio di cui all'allegato "A" della deliberazione medesima, afferente i comuni interessati al rinnovo degli Organi elettivi;

CONSIDERATO che il comune di Camastra è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D.P.R. del 13 aprile 2018 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D.P.R. del 8 agosto 2019 con scadenza quindi, in data 13 aprile 2020;

CONSIDERATO che il comune di Bompensiere è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D.P.R. del 27 aprile 2018. per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D.P.R. del 1 agosto 2019 con scadenza, quindi in data 27 aprile 2020;

CONSIDERATO, altresì, che il comune di Trecastagni è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D.P.R. del 11 maggio 2018 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D.P.R. del 13.09.2019 con scadenza, quindi in data 11 maggio 2020;

VISTO l'art. 143 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti*", il quale, al comma 10, disciplina il rinnovo degli organi elettivi dei comuni interessati a tali tipologie di procedure e provvedimenti e che tra l'altro prevede che solo nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. ;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dalla richiamata normativa, che disciplina la fattispecie in trattazione, le commissioni prefettizie durano in carica 18 mesi rinnovabili una sola volta per un semestre e non più prorogabili e che, nel caso specifico, le commissioni prefettizie di Camastra, Bompensiere e Trecastagni giungono a scadenza nel primo semestre dell'anno e che quindi è necessario, per i comuni già citati provvedere con separati atti alla nomina di un commissario regionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il D. P. C. M. del 10 aprile 2020 il quale detta disposizioni circa le misure urgenti da adottare per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell'11 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio p. v. l'efficacia delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n° 5 del 13 marzo 2020, n° 7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, già abrogato), n° 10 del 23 marzo 2020 e dell'articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n° 14 del 3 aprile 2020;

PRESO ATTO che con dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che con successiva dichiarazione della medesima Organizzazione dell'11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO il permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e regionale, nonché le eccezionali misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza, che, inevitabilmente, si riflettono sul procedimento elettorale delle elezioni amministrative;

ACCERTATO che le attività connesse al regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e in particolare la raccolta delle sottoscrizioni a sostegno delle liste, l'autenticazione delle dichiarazioni dei candidati, le richieste dei certificati elettorali, nonché le modalità di raccolta del voto degli elettori nei seggi elettorali non risultano più compatibili con la necessità di evitare lo spostamento delle persone e ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo regionale n° 141 del 10 aprile 2020 che, alla luce delle superiori osservazioni, ha ritenuto non potersi procedere alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2020 nei termini disposti dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 89/2020 e conseguentemente ha approvato il disegno di legge recante *"Modifica del periodo per l'elezione degli organi degli enti locali per l'anno 2020"*, avente ad oggetto il rinvio delle elezioni amministrative per il rinnovo delle cariche elettive dell'anno 2020;

VISTO il comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, il quale dispone che *"Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto del sindaco o del commissario"*;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere rinviare l'indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'elenco "A" allegato, come da deliberazione di Giunta regionale n° 141 del 10 aprile 2020;

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono ripetute e trascritte, le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni di cui all'elenco "A" allegato sono rinviate secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n° 141 del 10 aprile 2020.

Art. 2 – Con successivo decreto, ai sensi dell'art. 8 del del D.Lgs. P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 verrà fissata la data di indizione dei comizi elettorali e stabilite le eventuali modifiche all'elenco " A ", allegato al presente decreto, per situazioni giuridiche *medio tempore* maturate.

Art. 3 - Il presente decreto sarà comunicato ai Presidenti delle Corti di Appello competenti per territorio, e, per mezzo dei Prefetti, ai Sindaci ed ai Commissari Straordinari, i quali ne daranno avviso agli elettori con apposito manifesto, nonché ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.

Art. 4 - Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Palermo 20.04.2020

**L'ASSESSORE
Grasso**

**Il Dirigente Generale
Margherita Rizza
f.to**

**Il Dirigente del Servizio 5
Giovanni Corso
f.to**